

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 146/CGF – RIUNIONE DEL 26 GENNAIO 2012

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. SIMALD ARDENZA C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SANTOMASSIMO JACOPO;**
 - **DELL'AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE SEGUITO GARA TERNI/ SIMALD DEL 16.1.2012** (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 368 del 18.1.2012)

L'A.S.D. Simald Ardenza C5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 368 del 18.1.2012) ha punito con 3 giornate di squalifica il calciatore di essa società, Santomassimo Jacopo, reo di essere penetrato, benchè in precedenza espulso, sul terreno di gioco al termine della gara Terni/Simald, disputata il 15.1.2012 per il Campionato Under 21 del Calcio a 5, deridendo gli avversari, nonchè con €250,00 di ammenda lo stesso sodalizio sia perchè un suo sostenitore, nelle medesime circostanze, si attardava indebitamente sul campo e nei pressi degli spogliatoi, sia perchè ritenuta responsabile del danneggiamento ad una porta dello spogliatoio a lei riservato.

Assume che la condotta del calciatore, benchè riprovevole, andava parzialmente giustificata dal suo desiderio di festeggiare con i propri compagni l'esito favorevole della partita e nega di avere responsabilità nel danneggiamento dell'infisso; chiede, in sostanza, un ridimensionamento delle sanzioni.

L'appello può essere accolto per quanto di ragione.

Ed invero, senza nulla dover modificare alle risultanze dei documenti ufficiali, è innegabile che il comportamento addebitato al Santomassimo, scorretto ed antisportivo, specificatamente contemplato dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., sia da perseguire, non ravvisandosi alcuna particolare circostanza aggravante, con la sanzione nel minimo edittale di due giornate di squalifica prevista da detta norma.

Ugualmente è da riconsiderare il coefficiente di responsabilità del sodalizio, non emergendo dagli atti alcun dato certo per poter riferire, il danneggiamento denunciato, ad atti vandalici dei suoi tesserati; si reputa quindi più equo e corrispondente alla gravità del residuo contestato ridurre la pena pecuniaria ad €150,00. La tassa va restituita.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Simald Ardenza C5 di Roma, riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Jacopo Santomassimo ed a €100,00 l'ammenda a carico della società.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S. CALCIO A 5 SINNAI AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-6;**

- **DELLA INIBIZIONE AL SIG. TICIANI RAFAEL FINO AL 1.2.2012;**

- **DELL'AMMENDA DI €250,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA DEL PROPRIO DIRIGENTE;**

INFLITTE SEGUITO GARA SANVINCENTO GENOVA FUTSAL/ CALCIO A 5 SINNAI DEL 7.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 366 del 18.1.2012)

All'esito della gara San Vincenzo Genoa/Sinnai, disputata il 7.1.2012 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, allertato da un ricorso avanzato dal sodalizio ospitante il quale lamentava che l'avversaria aveva schierato, nell'incontro suindicato, il calciatore Ticiani Rafael in posizione irregolare in quanto già inibito fino al 18.1.2012, infliggeva al Ticiani un aggravamento della sanzione prolungandola fino all'1.2.2012 ex art. 22 comma 8, C.G.S., ed alla società la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S., nonchè, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta antiregolamentare del suo tesserato, l'ammenda di €250,00 (Com. Uff. n. 366 del 18.1.2012).

Contro detta pronuncia ha proposto reclamo a questo Collegio la società punita contestandone la fondatezza poichè, a suo avviso, l'inibizione in precedenza comminata al Ticiani nella sua qualità di dirigente, non sarebbe assimilabile alla sanzione della squalifica costituente impedimento allo svolgimento di attività agonistica e, quindi, non era ostativa all'impiego dello stesso quale calciatore.

Il reclamo è privo di fondamento.

Per sincerarsene è sufficiente la lettura della disposizione normativa correttamente applicata dal Giudice Sportivo per la quale i tesserati, i dirigenti e tutti i soggetti indicati nell'art. 1, comma 5 C.G.S., colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere, in tale periodo, alcuna attività sportiva in ambito federale.

D'altra parte, inibizione e squalifica si differenziano unicamente sul piano soggettivo con riferimento alla qualifica federale del soggetto sanzionato e sono produttive del medesimo effetto che può ben paragonarsi ad una sorta di sospensione, che colpisce il tesserato perseguito per il tempo di esecuzione del provvedimento punitivo, della capacità di agire all'interno del sistema.

Ne consegue che il Ticiani, sebbene inibito come dirigente per una precedente infrazione, non aveva titolo per partecipare alla gara in questione e ne inficiò la validità.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Calcio a 5 Sinnai di Sinnai (Cagliari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 1 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete